

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE UOSD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA LEGALE	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 75333/22 R.G. EX ART. 696 BIS C.P.C. PER CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA PROMOSSO DA UNA PAZIENTE ED IL SUO CONIUGE C/AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA ED ALTRE PARTI NOTIFICATO, VIA PEC, IL 9.1.23. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. PIERPAOLA MELEDANDRI. COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 2.510,78 SPESE GENERALI, I.V.A. E C.A.P. INCLUSI. (RIF. NS. FASC. N. 6881).</p>	
<p>Proposta di delibera: 471/23 del: 01/03/2023</p>	
L’Estensore: CASALE LARA	Data 01/03/2023
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
<p>Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:</p> <p>Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell’esercizio.</p>	
Il Direttore Amministrativo	
Il Direttore Sanitario	
Il Direttore Generale:	

II DIRIGENTE RESPONSABILE *AD INTERIM* DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- In data 8.9.21 veniva notificato all’Azienda il Ricorso n. 42332/21 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale Civile di Roma, promosso da una paziente e dal coniuge per il risarcimento dei danni, non quantificati, subiti in conseguenza di una mancata diagnosi effettuata all’esito di un esame strumentale eseguito presso il nosocomio di questa Azienda in data 7.5.16;
 - il ricorso veniva debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie “interessati” in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 13 della Legge 8 marzo 2017 n. 24;
 - il Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) trattava il caso nel corso della seduta del 15.10.21 e, all’esito di un approfondito esame della vicenda, riteneva opportuna la costituzione dell’Azienda nel richiamato giudizio non rinvenendo profili di censura in capo ai sanitari coinvolti nella vicenda;
 - l’Azienda si costituiva per il tramite dell’avv. Pierpaola Meledandri, giusta deliberazione n. 690/DG del 22.11.21;
 - in corso di causa, veniva espletata la CTU che evidenziava profili di responsabilità sia in capo all’Azienda convenuta - limitatamente all’errore diagnostico - che in capo ai sanitari di altre Strutture, non convenute in giudizio, presso le quali la paziente era stata seguita durante la gravidanza;

- pertanto, anche alla luce degli esiti della CTU, parte ricorrente chiedeva al Giudice adito l'estensione del contraddittorio alle altre parti coinvolte, a vario titolo, nel percorso di assistenza e cura della paziente ma la relativa domanda veniva respinta ed il ricorso per ATP si concludeva con ordinanza di estinzione del 15.11.22;

TENUTO CONTO

che:

- in data 9.1.23, in relazione ai medesimi fatti, l'Azienda ha ricevuto altro Ricorso n. 75333/22 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. esteso anche alle altre Strutture sanitarie e a taluni esercenti la professione sanitaria, dipendenti di dette Strutture;
- il ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in ossequio all'art. 13 della L. 8.3.17 n. 24 e s.m.i.;

VISTO

il verbale del CVS relativo alla seduta del 20.2.23 nel corso della quale, dopo un'approfondita disamina di tutti gli atti relativi al sinistro, si è ritenuto opportuno resistere nel giudizio di ATP n. 75333/22 R.G. difettando, allo stato, certi ed evidenti profili di responsabilità del nosocomio in relazione ai fatti oggetto del ricorso;

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in c.d. regime di "autoassicurazione del rischio";

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno rinnovare l'incarico per la difesa dell'Azienda all'avv. Pierpaola Meledandri, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nell'ambito del precedente ATP;

CONSIDERATO che:

- la U.O.S.D. ha concordato col predetto legale il preventivo relativo al compenso per l'espletanda attività defensionale, applicando i parametri forensi ex D.M. n. 147/2022 con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;
- al suddetto Legale viene rilasciata procura alla lite con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Viale Cortina d'Ampezzo n. 99;

TENUTO CONTO

che:

- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 2.510,78** (€ 1.720,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" per **€ 2.510,78** sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 42;

- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 20.2.23, la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata nell'ambito del giudizio introdotto con ricorso n. 75333/22 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma da una paziente ed il coniuge nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ed altre parti;
- di conferire l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Pierpaola Meledandri, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per aver patrocinato l'Azienda nell'ambito della precedente fase di ATP, mediante il rilascio di apposita procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Roma, viale Cortina d'Ampezzo, 99;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase decisoria, nella somma complessiva di **€ 2.510,78** (€ 1.720,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%);

L'onere lordo di **€ 2.510,78** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2023, Aut. n. 16 sub-aut. n. 42;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso
a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.